

BGer 8C_583/2020 vom 4. März 2021

Bundesgericht, 2021-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_583_2020

FR: TF 8C_583/2020 du 4 mars 2021

IT: TF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare liberamente nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 134 V 195). Prove che sono emerse soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg.; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123). Di conseguenza, la domanda di sospensione della procedura contenuta nello scritto del 17 novembre 2020 in attesa di una nuova perizia in ambito AI non può essere presa in considerazione.

E. 2

Oggetto del contendere è sapere se il giudizio cantonale, che ha negato un peggioramento rispetto alla (prima) decisione amministrativa del 14 agosto 2017, sia lesivo del diritto federale.

E. 3.1

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo avere esposto le disposizioni legali ha richiamato l'apprezzamento psichiatrico del Dr. med. D._____ del 12 giugno 2019 e ha riferito che non aveva motivo per discostarsi da queste chiare e ben motivate considerazioni, che hanno escluso un peggioramento. Relativamente ai disturbi di natura non organica la Corte cantonale ha rammentato che già in occasione della decisione del 14 agosto 2017 era stato escluso un nesso causale. Un eventuale peggioramento in tale ambito non può quindi ricadere sull'assicurazione contro gli infortuni.

E. 3.2

La ricorrente ha ripreso lo svolgimento del processo, i tratti salienti del giudizio impugnato, le questioni procedurali e le disposizioni legali ritenute pertinenti. La ricorrente dà atto che la decisione del 14 agosto 2017 non è stata impugnata. Lamenta che sia l'opponente sia la Corte cantonale non abbiano ordinato una perizia pluridisciplinare, dato che il proprio stato di salute sarebbe estremamente complesso e vi sono problematiche di varia natura. In realtà, il Dr. med. C. _____ come altri medici fanno stato di un peggioramento. L'opponente e la Corte cantonale avrebbero potuto chiarire la questione del peggioramento delle capacità neuro-cognitive. Alla luce del referto del Dr. med. C. _____ del 15 maggio 2018, i giudici ticinesi avrebbero dovuto esperire una perizia. Del resto l'assicurazione invalidità ha considerato le affezioni della ricorrente.

E. 4.1

A torto la ricorrente pretende a priori l'esperimento di una perizia esterna. Per prassi invalsa occorre sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna soltanto nel caso in cui sussista almeno un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concluzione dei pareri medici interni dell'assicurazione (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.).

E. 4.2

In realtà, la ricorrente si dilunga in maniera impropria in un libero riesame della decisione amministrativa del 14 agosto 2017, che non ha impugnato. In quell'occasione l'opponente ha ritenuto che un nesso causale fosse dato solo per i disturbi psico-organici, ma non per le affezioni non organiche. Rilevanti ai fini di un peggioramento possono soltanto essere gli aspetti organici, che in maniera convincente la Dr. med. D. _____ nel rapporto del 12 giugno 2019 in assenza di un'ulteriore lesione ha categoricamente escluso. Il parere del Dr. med. C. _____ del 15 maggio 2018 fa stato di una grave problematica a livello neuropsicologico, ma non si confronta né con la decisione del 14 agosto 2017 né mette in dubbio le conclusioni ampiamente sviluppate della Dr. med. D. _____. A ciò si aggiunga che quest'ultima specialista non è più stata contraddetta successivamente dal Dr. med. C. _____ o da altri medici. In tali condizioni, non occorre svolgere alcuna perizia giudiziaria. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio impugnato.

E. 5

Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.